


deve essere la stregua degli elementi di cui s'è detto testè, i quali per la loro genericità, per essere assolutamente vaghi e nient'affatto univoci, per la loro inconsistente fragilità non possono ritenere alcun valore probatorio o indiziario.

E ad uguale conclusione si perviene se si esaminano, riferendoli e collegandoli agli altri di sopra esposti, gli ultimi due elementi che risultarono, nella prima fase di indagini, a carico del Curreri, e cioè: a) il fatto del rinvenimento nell'abitazione di costui di proietti cal. 9, in ordine alla provenienza dei quali egli menti, cercando di far credere alla Polizia che quelle munizioni gli erano state affidate da un carabiniere durante l'emergenza; b) dalla generica rassomiglianza, espressa, con le ovvie riserve, tra la statura del Curreri e la statura dell'uccisore del Miraglia, come fu percepita, durante la consumazione del delitto, dalla vista miope del La Monica.

In ordine a quest'ultimo elemento deve dirsi, infatti, che per i termini in cui fu espresso il giudizio di rassomiglianza fra la statura dell'uccisore del Miraglia e quella del Curreri e per essere vago, troppo generico e impreciso il contenuto del giudizio stesso limitato ad un dato - la statura - che costituisce un fattore di rassomiglianza troppo generalizzabile ed estensibile fino a migliaia d'individui, le cui altre caratteristiche somatiche possano, anche profondamente, differire, deve escludersi, che possa costituire anche in relazione con gli altri elementi innanzi esposti alcun che di apprezzabile ai fini dello accertamento della colpevolezza del prevenuto.

Per quanto attiene ai proietti rinvenuti nell'abitazione

del Curreri, devono essere tratti due ordini di considerazioni: 1) quelle che hanno riferimento con l'omicidio del Miraglia; 2) quelle altre che prescindono da quest'ultimo delitto e si soffermano sul reato relativo alla detenzione delle munizioni stesse e sulla personalità del Curreri.




Ed infatti, per quanto riguarda il primo dei due punti enunciati, deve notarsi che gli accertamenti tecnici della perizia balistica confermarono come l'empirico giudizio di diversità pronunciato dai carabinieri che osservarono i proietti rinvenuti in casa Curreri ed i bossoli di quegli'altri rinvenuti nel luogo del delitto fosse pienamente esatto. Giudicò, infatti, il perito che la dissimiglianza tra i proietti usati dagli'uccisori del Miraglia e quelli rinvenuti in casa del prevenuto non poteva essere tratta indubbio. Ed allora, quello che sarebbe stato certamente un apprezzabile indizio contro il Curreri, si risolve, alla stregua degli accertamenti peritali, in elemento di nessun positivo rilievo ai fini della prova della colpevolezza del Curreri stesso, per quanto ha riguardo all'omicidio in persona del Miraglia.

Le considerazioni, però, relative alla personalità del Curreri e agli accertamenti della colpevolezza di questi nei confronti del delitto di cui all'art. 3 prima parte D.L.L. 10/5/45 n° 234 sono tutt'affatto diverse dalle altre ora espresse.

Non v'ha dubbio della coscienza e volontà dell'imputato di detenere, contro il divieto della legge, quelle munizioni che sono, per la loro ufficiale classifica, munizioni da guerra, usate per armi da guerra; non v'ha dubbio della consapevolezza ch'egli ebbe del suo illecito e ch'è pro-

vata dal mendacio con il quale aveva cercato di celare la provenienza delle munizioni e di dissimulare, quindi, il fine non confessato perchè, presumibilmente, inconfessabile, per cui se le era procacciato; non v'ha dubbio, infine, che il rinvenimento, che per essere un dato di fatto obiettivo non consente che in alcun modo su esso si controvverta, valutato alla stregua del mendacio dell'imputato induca a conclusioni negative nei confronti della personalità dell'imputato stesso.

Per quest'ultimo reato, pertanto, limitato l'addebito contestatogli alla detenzione di munizioni, e non anche di armi da guerra, dove essere richiesto il rinvio del Curreri a giudizio, essendo emersi a suo carico sufficienti elementi di responsabilità.



Se il sospetto del Caracappa nei riguardi del Curreri si dimostrò, dunque, infondato, e non risultò suffragato da alcun concreto elemento che fosse emerso dal più vasto orizzonte di osservazione interessante anche le relazioni intercorse fra Rossi e Di Stefano, da una parte e Curreri dall'altra, infondati si dovevano dimostrare dopo la più diligente e meticolosa istruzione, i sospetti enunciati, come dall'elaborazione della prima fase d'indagine, da Caracappa, da La Monica e dagli altri testimoni innanzi menzionati, a carico del Rossi e del Di Stefano i quali, come del resto anche il Curreri, protestarono costantemente la loro innocenza e negli interrogatori stragiudiziali ed in quello giudiziale, mentre la ricerca di elementi di specificazione della generica presunzione, secondo la quale, il mandante dell'omicidio avrebbe dovuto essere ricercato tra i proprietari terrieri, e, più parti=

colorante, nella persona del Rossi, non sortiva esito positivo.

Torna opportuno chiarire, preliminarmente, che la presunzione, genericamente concepita, e secondo cui avrebbero potuto volere la soppressione del Miraglia e deciderla, i proprietari terreni, o, comunque, i mezzadri, o, più in generale, coloro che avessero ricevuto documento dall'opera svolta dal Miraglia per l'assegnazione delle terre alle cooperative dei contadini, così concepita e così definita, come presunzione, cioè, non è affatto da ritenere destituita di ogni fondamento logico e politico, e non soltanto sotto l'aspetto del possibile bensì del probabile.

Non vi è, cioè, un divieto d'ingresso a siffatta illazione nel campo del presumibile, del verosimile e del probabile, atteso che il Miraglia svolse calorosissima opera di parte per l'assegnazione delle terre alle cooperative, di modo che poté ragionevolmente suscitare risentimenti nella parte opposta, in coloro, cioè, che erano mossi ad agire da interessi economici contrastanti con quelli che sottendevano l'opera del Miraglia, quale segretario della Camera del Lavoro.

Ma deve distinguersi la valutazione che di quella presunzione può essere fatta sul piano politico e con il metro politico, dall'altra che di essa deve essere fatta sul piano giudiziario con il metro giuridico.

Conceduto il diritto d'ingresso anche in quest'ultimo campo ad ogni presunzione, non è altrettanto concedibile quello di cittadinanza, in materia penale, se non a ciò che è provato o che è sostenuto da indizi univoci e conferenti, che assumono, per questi loro attributi, valore di prova.

Di guisa che, se sul piano politico possono avere buon

gioco le supposizioni e le congetture, perchè, commisurato il fatto alla stregua di ciò che è opinabile o desumibile, si può ben inferire quali debbano essere atteggiamenti e decisioni sotto l'aspetto dell'opportunità e della convenienza di cui è fatta quella pratica attività che è appunto l'attività politica, sul piano giudiziario, e, più particolarmente in materia penale, non è consentito, atteso il metro diverso, che è il metro giuridico, che supposizioni e congetture regolino la valutazione dei fatti e decidano della libertà dei cittadini, di cui è praticatrice l'amministrazione della Giustizia, attraverso la repressione delle violazioni delle leggi, la punizione di coloro, che violandole, abbiamo, esorbitato dalla propria sfera di libertà comprimendo l'altrui, la restituzione in libertà di quanti non siano colpevoli, l'amministrazione della Giustizia che è attività sociale e di equilibrio sociale ed altresì attività umana e concreta, e quindi legata al relativismo dei rapporti e delle prove.

Ora, seguendo questi criteri di pratica valutazione degli elementi processuali non può se non dichiararsi del tutto non provato che Rossi e Di Stefano siano stati mandanti dell'omicidio Miraglia.

Infatti, sempre nella prima fase delle indagini di Polizia, furono posti a carico del Rossi, come dal rapporto di denuncia, i fatti seguenti:

a) Esistenza di un "insahabile dissidio" - come leggesi nel rapporto dell'ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia - tra il Rossi ed il Miraglia per una serie di "gravi" contrasti e cioè:

1) pendenza della causa civile, di cui s'è detto innanzi, tra il Rossi ed una sorella del Miraglia;

- 2) decisione della Commissione di controllo granario presieduta dal Miraglia che disponeva la modifica in 13 quintali per ettaro della produzione media di 12 quintali per ettaro, come era stata denunciata dal Rossi;
- 3) riconsuazione del Miraglia da componente della commissione per l'assegnazione delle terre incolte che doveva decidere dell'istanza della cooperativa "Madre Terra" e assegnazione alla cooperativa stessa di sette ettari di terra di proprietà del Rossi;
- 4) incidente tra Rossi e Miraglia durante una riunione di una commissione agraria della quale entrambi facevano parte;
- b) Minaccia del Rossi di volere ricorrere alle armi per opporsi all'occupazione delle sue terre, come si argomentò dall'incidente tra il Rossi ed il contadino Ciancimino Leonardo;
- c) Minacce del Rossi al Miraglia per l'interessamento da questi dispiegato nell'assegnazione del feudo Grattavoli, come si argomentò riferendo al Rossi le minacce che sarebbero state fatte al Miraglia dal Di Stefano a mezzo del Fiorini;
- d) Stato di grave turbamento del Rossi dopo il delitto e misure da lui prese per mantenersi al corrente delle reazioni dell'opinione pubblica, come si desunse dal fatto che il Rossi aveva mandato in giro il suo autista per sentir meglio cosa si diceva sul suo conto, dopo che lo autista stesso gli aveva riferito la voce corrente, secondo cui il Rossi sarebbe stato il mandante dell'omicidio Miraglia;
- e) Intimità tra Rossi e Curreri e tra Rossi e Di Stefano.

Nello stesso rapporto si ponevano, in sostanza, a carico del Di Stefano gli addebiti seguenti:

- a) Le minacce fatte pervenire al Miraglia a pezzo del Fiorini;
- b) L'interessamento dispiegato presso mezzadri e componenti della commissione d'assegnazione perché non fosse assegnato il feudo Grattavoli;
- c) Essere, egli, com'era notorio, uomo di mafia e pregiudicato;
- d) Essere, egli, amministratore del Rossi;
- e) Essersi capziosamente preconstituito un alibi facendosi ricoverare in ospedale dal 30/12/46 al 6/1/47 e sottoponendosi, ivi, ad intervento chirurgico per appendicite.

È bene analizzare pertitamente i singoli punti di addebito a carico di Rossi e di Di Stefano e quindi ricomporli nel loro insieme, onde giudicare del loro valore relativo e non, nonché della loro univocità o non.

In ordine ai contrasti tra il Rossi ed il Miraglia deve essere osservato:

È provato che pendeva innanzi al Pretore di Sciacca, causa civile tra il Rossi, nella qualità di marito dotatario, da una parte, ed una sorella del Miraglia dall'altra, relativa ad una questione attinente a non integrale pagamento della pigione dovuta al Rossi da costei, quale corrispettivo del godimento di un magazzino locato dal Rossi a Miraglia.

Lite di modestissime proporzioni. Essa ebbe inizio nel lontano 1937, e non aveva per oggetto interessi patrimoniali che avessero potuto, in qualche modo, destare particolare interessamento delle parti in causa: ricchissimo, il Rossi, agitata la controparte, che giusta constatazioni del commissario di P.S. Zingone, Accursi Miraglia disponeva di un patrimonio valutabile ad alcuni milioni.

Non si ha, poi, prova che motivi d'interesse non patrimoniale fossero legati alla vertenza. Essa, infatti, sorse quando nessun disamore esisteva tra le parti; si trascinò, per diversi anni, per impulso di procuratori, e non inasprì gli animi dei contendenti che su essa non ebbero mai a controvertere se non attraverso gli atti difensivi dei rispettivi legali.

Non potè, dunque, costituire elemento dell'insanabile dissidio di cui al citato rapporto.


In ordine alla decisione della commissione granaria presieduta dal Miraglia, con la quale si era disposto la modifica in 13 quintali della produzione media per ettaro di 12 quintali, come era stata denunciata dal Rossi, ha da notarsi che il ricorso interposto dal Rossi era accolto dall'ispettorato Agrario che fissava in 12 quintali la produzione media annullando la decisione della commissione di prima cure.

Questa non può essere definita una vertenza tra il Rossi ed il Miraglia.

Il Miraglia, infatti, quale presidente della commissione granaria, concorse, con il suo apprezzamento, alla formazione di una decisione collegiale di un organo perseguente fini d'utilità sociale, e non agì, pertanto, con intendimenti e per fini di parte contraria al Rossi. Né si è provato che il Miraglia fosse stato mosso contro il Rossi da sentimenti di personale ostilità per dar sfogo ai quali avrebbe abusato di pubblici poteri, che, se si volesse opinare il contrario, il motivo di siffatta condotta dovrebbe essere riposto, allora, mancandone notizia di ogni altro in quella causa civile, di cui s'è detto innanzi, la quale assurgerebbe, così, a creatrice di risentimenti ed

reazioni psicologiche, assolutamente sproporzionati alla sua reale entità.

Ma, qualunque cosa voglia inferirsi in ordine ai motivi della decisione di cui si tratta, deve escludersi che il Rossi avesse potuto trarne ragione di rancore contro il Miraglia, quanto meno, per il fatto che l'Ispettorato Agrario modificando la decisione della Commissione presieduta dal Miraglia evitava ogni pregiudizio agli interessi patrimoniali del Rossi ai quali avrebbe potuto riuscire nociva la decisione della commissione presieduta dal Miraglia. Se malanimo, poi, fosse insorto nel Rossi, nelle more del giudizio d'appello, contro il Miraglia, esso sarebbe stato placato dalla soddisfazione conseguita con la deliberazione a lui favorevole.




Altro addebito a carico del Rossi è costituito dall'episodio relativo alla ricusazione del Miraglia quale componente della commissione che procedette all'assegnazione di sette ettari di proprietà del Rossi stesso alla cooperativa "madre Terra".

Ha da notarsi al riguardo: 1) che l'estensione delle terre di proprietà del Rossi è di centinaia di ettari, e che, pertanto, costui aveva ben motivo di dichiarare al capitano dei carabinieri Carlo Gaspare, in tempo non sospetto, che la vertenza con la cooperativa richiedente l'assegnazione delle sue terre si era conclusa "benissimo"; 2) che il Miraglia non fece parte della Commissione che attribuì i sette ettari del Rossi alla cooperativa, avendone fatto parte, in sua vece, certo Segreto; 3) che lo svolgimento innanzi alla commissione della discussione determinata dal ricorso di ricusazione avanzato dal difensore del Rossi procedette

con calma e senso che alcun grave incidente avesse avuto luogo, anzi, si ha la prova che gli animi si sedarono e che l'incidente si compose col consenso prestato dal Miraglia stesso d'essere sostituito in seno alla commissione; che, comparativamente, tra tutte le assegnazioni di terre incolte alle cooperative, disposte dalle commissioni funzionanti presso il Tribunale di Sciacca, l'assegnazione di terre di proprietà del Rossi è stata, di gran lunga la minore, come risulta dal prospetto allegato agli atti. Da quanto precede si è indotti a trarre la considerazione che se il Miraglia avesse, in qualche modo, determinato l'assegnazione delle terre del Rossi, e si ha, invece, prova del contrario, la sua opera non avrebbe recato, verosimilmente, alcun contributo alla formazione di quello " insanabile dissidio", di cui leggesi nel rapporto della Polizia, attesa la favorevole impressione suscitata nel Rossi dalla limitatissima assegnazione, mentre la ricusazione del Miraglia, proposta dal difensore del Rossi, atteso il componimento della questione, com'è provato che fu composta, non poté, ragionevolmente, far sorgere risentimenti tra Miraglia e Rossi, i quali dovevano trarre, invece, dal componimento stesso motivi di reciproca soddisfazione. All'incidente, poi, tra Rossi e Miraglia durante la riunione della commissione agraria di cui entrambi facevano parte, non può darsi maggiore significato di quanto non ne avesse avuto effettivamente. La definizione d'incidente non è adeguata all'entità dei fatti, come si svolsero, e che consistettero in un richiamo impersonale del Rossi, nel corso della discussione, a mantenere la discussione stessa nei suoi termini tecnici piuttosto che farla trasmodare in concitata diatriba da comizio.

La condotta di Miraglia, che rappresentava in quella riunione il P.C.I. e che per il suo temperamento era portato ad esuberante impulsività, fu infrenata dal rappresentante del P.S.I.U.P., e l'incidente fu chiuso. Esso, in sostanza, non è stato altro che uno dei numerosissimi scontri verbali, tra uomini di opposta parte, dei quali le cronache quotidiane ci recano quotidiane notizie. E nel giudizio comparativo degli scontri verbali, non può prender posto se non tra quelli la cui entità è ritenuta di minima grandezza.




Nei riguardi, poi, della minaccia del Rossi di voler ricorrere alle armi per opporsi all'occupazione delle sue terre, ha da notarsi che l'allusione testè riportata fu tratta dall'episodio narrato da certo Ciancimino Leonardo, contadino, ex dipendente del Rossi, episodio che fu asseverato da un solo testimone, Galluccio Gaetano, addetto a braccio, nel corso dell'istruzione, dallo stesso Ciancimino, il quale non fece i nomi dei numerosissimi altri contadini ch'erano insieme con lui quando il fatto narrato ebbe luogo.

Il Ciancimino Leonardo riferì; dunque, alla Polizia: 1) che il Rossi lo avrebbe licenziato avendo appreso ch'egli era iscritto al P.C.I., e gli avrebbe detto all'atto del licenziamento che nelle sue terre non voleva impiegati comunisti; 2) ch'egli, insieme con molti altri contadini comunisti si sarebbe recato ad occupare le terre del Rossi, nel feudo "Cudia", ed in quell'occasione avrebbe ivi piantato una bandiera rossa, chiamando il suo ex padrone, ch'era presente, "compagno". Il Rossi gli avrebbe risposto: "i miei compagni sono le armi e non voi comunisti"; 3) che, successivamente, la commissione avrebbe

assegnato alla cooperativa "Madra Terra" sette ettari del feudo "Cudia", di proprietà del Rossi, ed il Miraglia, chiamatolo a sé, gli avrebbe comunicato, che, in considerazione del fatto ch'era stato licenziato perché comunista, gli aveva assegnato un lotto di quelle terre. Al consigliere delegato, il Ciancimino Leonardo riferì, invece, nel corso di un unico contesto di discussione:


- 1) che il Rossi l'aveva licenziato perché comunista;
- 2) che il Rossi non l'aveva licenziato ma che egli si era dimesso perché il suo padrone non gli voleva aumentare il salario e perché lo motteggiava per essere egli militante nel P.C.I.;
- 3) che il Rossi, per la verità, un piccolo aumento di salario glielo aveva concesso;
- 4) che l'episodio narrato avrebbe avuto luogo non in occasione dell'accesso della commissione per la assegnazione della terra incolta, ma in occasione del sopralluogo del perito agrario.



Si apprendeva, altresì, dai fratelli del Ciancimino e dalla cognata che il Ciancimino Leonardo si era spontaneamente allontanato dal servizio presso il Rossi perché ingaggiato altrove in lavori di mietitura, più remunerativi; che il Rossi avrebbe gradito che il Ciancimino Leonardo non fosse andato via, ma che cedette in seguito alle insistenze del Ciancimino Antonio; che, successivamente, il Rossi aderì alla richiesta di Ciancimino Accursi di adibire il fratello Leonardo in lavori nel feudo "Bocconi" di proprietà dello stesso Rossi.

Alla stregua delle risultanze processuali esposte, deve trarsi la considerazione che il Ciancimino Leonardo ha mentito nei riguardi di numerosissime circostanze da

lui riferite e che, peraltro, aveva ingannato, il Miraglia con il mendacio relativo al suo licenziamento (e licenziamento non ci fu per ammissione dello stesso Ciancimino) e ai motivi di esso (e tali motivi, per essere di un fatto inesistente, sono, perciò appunto, inesistenti essi stessi). E l'inganno era consistito nell'atteggiarsi falsamente a vittima di una persecuzione politica, onde carpire, come gli riuscì, l'assegnazione di uno spezzone di terra.



Ora, atteso, l'atteggiamento di Ciancimino Leonardo nei confronti del Miraglia, ed atteso il suo abituale mendacio, non può non avanzarsi il fondato sospetto che il Ciancimino avesse colorito con millanterie il suo mendacio relativo all'allontanamento dalle dipendenze del Rossi, e, com'è naturale nell'ordine psicologico di chi mentisce, avesse aggiunto, nella foga della pseudologia, circostanza falsa a circostanza falsa, riferendo, così come pronunciata dal Rossi la frase "i miei compagni sono le armi", proposizione, che, per l'ingenua semplicità dell'immagine e per la struttura elementare e rozza del concetto espresso, appare più come manifestazione del pensiero del Ciancimino, primitivo e non evoluto, che non come manifestazione del pensiero del Rossi, certamente più evoluto di quello del Ciancimino.

Di conseguenza la minaccia attribuita al Rossi non è da ritenersi sussistente, per difetto assoluto di prova.

Le medesime considerazioni bisogna trarre relativamente alle minacce del Rossi al Miraglia, per l'interessamento da questi dispiegato, per l'assegnazione del feudo "Grattavoli".

Deve precisarsi, innanzi tutto, che il feudo "Grattavoli "

non è di proprietà del Rossi ma dei parenti di questi, Tagliavia-Martinez, e che il Rossi non prendeva interesse patrimoniale negli affari di costoro.

Si ha prova, in atti, che le famiglie Martinez e Tagliavia curavano direttamente la gestione del loro patrimonio e che il Rossi non esercitava, d'altra parte, alcuna funzione paterna, atteggiandosi, per avventura, a protettore del parentado.


Ciò premesso, appare un fuor di luogo riferire al Rossi l'iniziativa attinente agli interventi, diretti ed indiretti, presso il Miraglia perchè questi desistesse dalla pretesa relativa all'assegnazione del feudo "Grattavoli" dei Martinez-Tagliavia, tanto più ch'è risultato provato come detti interventi furono opera, certamente, di Nino Martinez, comproprietario, con la madre ed il fratello del detto feudo, e probabilmente del Di Stefano, amministratore, anche, della famiglia Martinez-Tagliavia.

Ora, se l'attività dispiegata in ordine alla non assegnazione di quel feudo deve porsi a carico di alcuno, questi non potrà essere, com'è ovvio, il Rossi.

Di modo che anche questo secondo ordine di minacce non può esser fatto risalire all'iniziativa, o quanto meno, al cointeresamento del Rossi.

In ordine al sospetto formulato sul Rossi, dal Caracappa e dal La Monica, d'essere stato egli l'autore delle minacce ricevute direttamente o indirettamente dal Miraglia, premesso che Segreto, Caracappa e Gattanzaro chiarirono che non constava loro che il Miraglia avesse parlato specificamente del Rossi, ha da notarsi che i familiari ed i compagni di

fedeltà. La riferirono, per averlo appreso da questi, di minacce anonime e generiche dei proprietari terrieri e della mafia, mentre Caracappa e La Monica narrarono di minacce che sarebbero state rivolte al Miraglia, tramite Fiorini, perchè egli si disinteressasse dell'assegnazione del feudo "Grattavoli." Ora, le dichiarazioni del La Monica e del Caracappa, le uniche, cioè, che avessero specificato qualcosa in ordine alle minacce rivolte al Miraglia, non possono che far risalire queste come fatte dagli interessati alle sorti del feudo "Grattavoli," e non, quindi, al Rossi, che delle sorti di quel feudo non prendeva interesse, come s'è più volte detto, di guisa che il loro sospetto appare mal riferito, se riferito al Rossi.



In ordine, infine, allo stato di grave turbamento del Rossi dopo, il delitto ed alle misure da lui prese per mantenersi al corrente delle reazioni dell'opinione pubblica deve osservarsi che l'impiegato del Rossi, Li Causi Nicola è l'unica fonte d'informazione al riguardo. Egli narrò che aveva appreso in città delle voci correnti, secondo le quali, l'omicidio del Miraglia sarebbe stato organizzato in casa Rossi, e si era affrettato a riferirne al Rossi stesso, dal quale aveva avuto quindi l'incarico, che assolse, di andare in giro per controllare quanto si diceva a carico di lui. Queste le misure che sarebbero state prese dal Rossi e che non denunciano niente di particolare, anche sotto gli aspetti indiziari, determinate, come furono, da natura di curiosità. Del preteso stato di turbamento del Rossi non si ha affatto prova perchè nessuno ne parla.

Contra po^u i rapporti del Rossi col Di Stefano erano certamente assidui, è risultato provato che non lo fossero affatto quelli tra il Rossi ed il Curreri.

Nei confronti del Di Stefano, è, relativamente agli addebiti contro di lui mossi, si deve notare quanto segue:

1) Non è risultato provato ch'egli avesse rivolto minacce al Miraglia per tramite del Fiorini, onde indurlo a desistere dall'opera intrapresa per l'assegnazione alla cooperative dei contadini del feudo "Grattavoli", in quanto mentre il Caracappa ed il La Monica affermarono d'aver appreso ciò dal Miraglia, il Fiorini, i cui interessi politici sono identici a quelli dei testimoni sopra nominati, negò la sussistenza del fatto, confermando le dichiarazioni in merito del Di Stefano.

E' da chiedersi: avrebbe avuto il Fiorini interesse ad aiutare il Di Stefano, e, in generale il gruppo dei proprietari terrieri dei quali il Di Stefano sarebbe stato longa manus? E la risposta non può che essere negativa.

Egli, appunto perchè militante nel partito comunista, non avrebbe potuto nutrire alcuna complacente condiscendenza verso persone d'idee politiche e d'interessi economici opposti alle sue idee politiche e ai suoi interessi economici.

Ma forse egli potè temere, asseverando le propalazioni di Caracappa e di La Monica, di coinvolgere la sua responsabilità penale con quella del Di Stefano e soci?

Anche a questa domanda bisogna rispondere negativamente, in quanto il Fiorini non è un illetterato, e se avesse, comunque, errato nella valutazione di certe eventuali conseguenze penali, i dirigenti del suo partito, che si